

Dazi Usa, un filtro ai rimborsi: richieste liquidate in più step

Scambi. L'autorità doganale americana ha chiesto tempo per individuare una soluzione tecnica Sul tavolo 166 miliardi di dollari già riscossi. Il processo di restituzione sarà implementato per gradi

Giovanni Iaselli Antonio Tomassini

Nell'attuale contesto geopolitico, provato dalle guerre e dalla ricerca di nuove "rotte" (gli accordi Ue con Mercosur e India sono due buoni esempi), i dazi americani sono passati un po' in secondo piano, ma restano un tema cruciale.

La pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti del 20 febbraio 2026 segna un passaggio decisivo per gli operatori coinvolti in importazioni negli Usa e più in generale nel commercio internazionale. La decisione – resa nei casi *Learning Resources, Inc. v. Trump* e *Trump v. V.O.S. Selections, Inc.* – ha stabilito che l'*International emergency economic powers act* (Ieepa) non attribuisce al presidente il potere di imporre dazi, dichiarando illegittime le misure adottate su un ampio spettro di importazioni. Viene ribadito un principio cardine dell'ordinamento costituzionale statunitense: in base all'Articolo I, Sezione 8, il potere di imporre dazi spetta solo al Congresso, escludendo così una lettura estensiva del potere presidenziale di «regolare le importazioni».

La decisione rende incerto il destino dei circa 166 miliardi di dollari già riscossi dalla U.S. Customs and border protection (Cbp).

Dazi rimborsabili (e non)

Un primo sviluppo è arrivato il 4 marzo 2026 con l'ordinanza della Court of international trade (Cit) nel caso *Atmus Filtration, Inc. v. United States*. Il giudice Richard K. Eaton ha ordinato alla Cbp di liquidare le dichiarazioni doganali (*entries*) non definite, senza applicare i dazi Ieepa, e di riliquidare quelle non definitive, eliminando l'incidenza dei dazi, quindi a favore di tutti gli importatori e non solo dei circa 3mila soggetti coinvolti nei giudizi.

La portata dell'ordinanza è stata però ridimensionata il giorno successivo. La Corte ha limitato l'ambito ai dazi oggetto della sentenza del 20 febbraio, escludendo – almeno per ora – quelli imposti con specifici ordini esecutivi, tra cui quelli relativi a Brasile e India. Per tali operatori la strada del contenzioso resta, per il momento, altamente consigliata.

L'iter dei rimborsi

Sul piano operativo, la gestione dei rimborsi è una sfida senza precedenti. La Cbp, in risposta all'ordine del giudice Eaton, ha presentato una dichiarazione con la quale ha illustrato lo sviluppo di una nuova funzionalità della piattaforma elettronica Automated commercial environment (Ace), volta a gestire l'enorme numero di rimborsi Ieepa. Il 12 marzo 2026 è stato fornito un aggiornamento alla Cit dal direttore della Cbp, Brandon Lord, che ha rappresentato la struttura e l'aggiornamento di tale nuova funzionalità denominata Consolidated administration and processing of entries (Cape). Lo stesso giorno il giudice Eaton ha confermato l'ordine di sospensione e ha richiesto alla Cbp un report di aggiornamento entro il 19 marzo.

Tale sistema Cape mira ad accelerare il processo di rimborso secondo quattro direttrici: (1) un portale unico accessibile tramite gli account Ace, con il quale i dichiaranti caricano file Csv contenenti le dichiarazioni doganali rilevanti per il rimborso; (2) un sistema di elaborazione massiva che rimuove automaticamente i codici Hts Ieepa ed esegue le verifiche sul calcolo dei dazi; (3) una fase di revisione e riliquidazione delle dichiarazioni doganali rilevanti, inclusi gli interessi; (4) una fase finale di consolidamento dei rimborsi spettanti a ciascun importatore e l'esecuzione agli stessi in via elettronica.

In una prima fase il Cape analizzerà la maggior parte delle dichiarazioni con dazi Ieepa, escluse quelle soggette a misure di difesa commerciale (*trade remedies*) o con liquidazione sospesa o in revisione, né quelle relative a merci da magazzini doganali o zone franche. In un secondo momento saranno analizzate le fattispecie più complesse.

Restano incerte le tempistiche dei rimborsi: la Cbp non ha indicato un calendario preciso. Ulteriore elemento rilevante riguarda i pagamenti che saranno effettuati solo in via elettronica, rendendo necessario l'adeguamento ai sistemi Ach (*clearing house Us*). Allo stesso modo, si registrano ulteriori incertezze sul trattamento da

applicare alle liquidazioni già definitive, per le quali né l'ordinanza della Cit, né le comunicazioni della Cbp forniscono indicazioni di dettaglio.

I soggetti coinvolti

Sul piano soggettivo, la legittimazione spetta esclusivamente all'*importer of record* (dichiarante in dogana), ossia al soggetto che ha materialmente versato i dazi alla Cbp. Altri soggetti della filiera non possono avanzare richieste dirette, ma non si escludono effetti indiretti: tra questi le implicazioni sul fronte della *sales tax*. Ad esempio, qualora il rimborso dei dazi sia trasferito al cliente, quest'ultimo potrebbe avere diritto al rimborso della *sales tax* calcolata sull'importo dei dazi restituiti.

In tale contesto, la decisione della Corte di sospendere l'efficacia dell'ordine richiedendo un aggiornamento alla Cbp – poi fornito il 19 marzo – conferma la natura ancora evolutiva del quadro regolatorio e della procedura di rimborso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA